



COMUNE di VAL DELLA TORRE
Provincia di TORINO

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 Ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97.

2) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 Luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.

3) Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 Legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16/6/1998, n. 191- dall'art. 1 DLgs 28/9/1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13/5/1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23/12/1999, n. 488.

4) Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Presupposto impositivo e soggetti passivi

1) Presupposto di imposta è il possesso di redditi assoggettati all'Irpef.

2) Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale Irpef tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Val della Torre, alla data del 1 Gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3

Criteri di calcolo

1) L'addizionale è determinata applicando la relativa aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 4

Variatione dell'aliquota

La variazione dell'aliquota è stabilita per scaglioni di reddito in:

a) zero virgola quarantadue punti percentuali (0,42%) per lo scaglione di reddito imponibile fino ad euro quindicimila (€ 15.000,00)

b) zero virgola cinquantadue punti percentuali (0,52%) per lo scaglione di reddito imponibile oltre euro quindicimila (€ 15.000,00) fino a euro ventottomila(€ 28.000,00)

c) zero virgola sessantadue punti percentuali (0,62%) per lo scaglione di reddito imponibile oltre euro ventottomila (€ 28.000,00) fino a euro cinquantacinquemila (€ 55.000,00)

d) zero virgola settantaquattro punti percentuali (0,74%) per lo scaglione di reddito imponibile oltre euro cinquantacinquemila (€ 55.000,00) fino a euro settantacinquemila (€ 75.000,00)

e) zero virgola ottanta punti percentuali (0,80%) per lo scaglione di reddito imponibile oltre euro settantacinquemila (€ 75.000,00)

Art. 5

Modalità di versamento

- 1) Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 2) L'acconto dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs 28/9/1998 n. 360, sarà stabilito dalle norme che disciplinano la materia vigenti al momento.

Art. 6

Esenzioni

- 1) Per l'anno 2012 sono esentati dal versamento dell'addizionale comunale Irpef i contribuenti che abbiano un reddito imponibile complessivo annuo uguale od inferiore ad euro diecimila (€ 10.000,00).

Art. 7

Funzionario Responsabile

- 1) Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8

Efficacia

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446, il 1° Gennaio 2012.